

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3

Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

Società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

www.bancasistema.it

ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE

**PRESSO LA SEDE LEGALE IN
LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO**

23 APRILE 2026, ORE 10.00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)**

**"NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI.**

- 1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI.**
- 2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA.**
- 3. NOMINA DEI COMPONENTI.**
- 4. DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE.**
- 5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO."**

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 03158.3

Società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

bancasistema.it

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

rinviamo alle informazioni già diffuse con il comunicato stampa del 13 marzo 2026, vi informiamo che, nella medesima data, il signor Gianluca Garbi ha rassegnato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalle cariche, ricoperte in Banca Sistema, di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Sempre in data 13 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate, con effetto dalla data dell'Assemblea degli Azionisti in programma il 23 aprile 2026, da tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, signori:

1. Luitgard Spögl, Presidente del consiglio di Amministrazione, nominata dall'Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2024;
2. Gianpaolo Alessandro, Amministratore esecutivo, nominato dall'Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2025;
3. Marco Cuniberti, Amministratore indipendente, nominato dall'Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2024;
4. Andrea De Tomas, Amministratore indipendente, nominato dall'Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2025;
5. Giuliana Grassia, Amministratore indipendente, nominata dall'Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2025;
6. Alessandra Grendele, Amministratore esecutivo, nominata dall'Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2024;
7. Daniele Pittatore, Amministratore, nominato dall'Assemblea degli azionisti il 24 aprile 2024;
8. Maria Gaia Soana, Amministratore indipendente, nominata dall'Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2025.

Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, e in considerazione dell'art 10.5 dello statuto, dalla data dell'Assemblea degli Azionisti in programma il 23 aprile 2026, cesserà **l'intero Consiglio di Amministrazione** e che, pertanto, gli Amministratori in carica hanno deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 la proposta di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie qui richiamate, tenendo anche conto delle previsioni contenute nel documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito web della società (www.bancasistema.it), nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 23 aprile 2026.

* * *

1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI.

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.1 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) componenti.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA.

Si ricorda che l'art. 10.4 dello Statuto prevede che *"I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili"*.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, in assenza della quale si applicherà il suddetto art. 10.4 dello Statuto.

3. NOMINA DEI COMPONENTI.

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10.2 e 10.3 dello Statuto sociale, si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci.

Si ricorda che lo Statuto dispone che i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero minimo di 3 (tre) e massimo di 11 (undici), mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo "1" di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, al fine di agevolare la presentazione delle "liste di minoranza" per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che saranno ammesse anche le liste con un numero di amministratori inferiore al minimo di 3 (tre) previsto dall'art. 10.2, comma 2, dello Statuto della Società, anche al fine di dare coerente applicazione alle lettere a), b) e c) dell'art. 10.2 dello Statuto, che riservano alla c.d. "lista di minoranza" un numero di amministratori comunque inferiore a 3 (tre).

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell'indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate.

Ai fini dell'applicazione del capoverso precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, ai sensi dell'art. 93 del TUF, sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno una percentuale del capitale sociale pari al 4,5%.

Le liste devono essere depositate, presso la sede della società, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui all'art. 10.2 dello Statuto sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare, o far recapitare presso la sede sociale, copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
- b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura (nel caso dei candidati posti al numero progressivo "1" di ciascuna lista, essi accettano anche la candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica;
- c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie; nonché
- d) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

La lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere fornisce adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità.

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di voto per una pluralità di liste, il voto si considera non espresso per nessuna di esse.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c), dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (lista di maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno 1 (uno), e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.3 dello Statuto sociale in materia di numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza; il candidato posto al numero progressivo "1" viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

b) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c), l'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista che ottiene il maggior numero di voti dopo la lista di cui alla lettera a) (lista di minoranza), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con tale lista e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, secondo l'ordine in questa previsto. Tale candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste;

c) nel caso in cui la lista di minoranza sia stata presentata da uno o più Azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il doppio della percentuale del capitale sociale fissata dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, dalla stessa saranno tratti 2 (due) amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima. In tal caso, il numero degli amministratori che saranno tratti dalla lista di maggioranza si ridurrà conseguentemente di 1 (uno).

Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, nonché quelli previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate cui la Società aderisce.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente e il presente Statuto, devono possedere tali requisiti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra previsti pari al numero minimo stabilito dalla normativa vigente e dal presente Statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da nominare.

Qualora detta procedura di sostituzione non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate nella composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata e ammessa un'unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto, nonché il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

Si precisa, infine, che, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013) in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione ha già formulato le valutazioni in merito alla propria composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette disposizioni e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

A tal fine si rimanda al documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito web della Società (www.bancasistema.it, nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 23 aprile 2026).

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sottoponendo all'Assemblea le relative liste in conformità alle indicazioni statutarie sopra esplicitate ed esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate.

4. DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.6 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.2, undicesimo capoverso, lettera a).

A tal fine, rinviando espressamente alle indicazioni sui requisiti e le caratteristiche personali e professionali del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come illustrati nel documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), deve essere scelto tra candidati che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, ovvero
- c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Società. L'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

Esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Si segnala che, come emerge dal documento sulla Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe:

- i. essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per l'Azionista;
- ii. possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di collaborazione e un forte senso di coesione tra i componenti del Consiglio;
- iii. possedere capacità organizzative e di efficace gestione delle riunioni e dell'agenda del Consiglio di Amministrazione, tale da consentire l'efficiente svolgimento del dibattito e, più in generale, dei lavori consiliari;
- iv. disporre di un'adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti e significative esperienze nell'ambito – e preferibilmente alla guida – di consigli di amministrazione di società di adeguata complessità e dimensione, ed avendo mostrato nell'espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della governance;
- v. possedere esperienza e consuetudine a gestire nell'ambito del Consiglio di Amministrazione tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di business;

vi. possedere competenze in campo economico-finanziario e giuridico, e possibilmente conoscenze tecniche di base nel settore bancario;

vii. possedere una adeguata cultura internazionale, accompagnata dalla conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.

Inoltre, il Decreto MEF richiede, tra l'altro, che sia valutata l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione dell'organo. Tale valutazione può essere omessa qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui sopra, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a 10 anni (maturati negli ultimi 13).

Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione di cui al punto 3.3 (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), attribuendo la Presidenza al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, o nel caso di presentazione di una sola lista, al primo candidato di quella lista.

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto,

"Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta, ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di vice presidente (se nominato), dei consiglieri delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e del direttore generale, se nominato ai sensi dell'art. 10.7 del presente Statuto".

A tal fine, si ricorda che, per il Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2024 aveva determinato il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, come segue:

- a. euro 890.000 lordi annui per l'intero Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate, suddivisi come segue:*
- euro 50.000 per ciascuno dei 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione,*
 - euro 140.000 quale compenso aggiuntivo per la carica di Presidente;*
 - euro 300.000 quale compenso aggiuntivo per la carica di Amministratore Delegato;*

b. fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato, l'integrazione del compenso annuo per la partecipazione a ogni Comitato istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal numero delle sedute dello stesso, oltre al relativo rimborso spese, come segue:

- euro 20.000 lordi annui per i Presidenti del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e dell'Organismo di Vigilanza ed euro 15.000 lordi annui per gli altri componenti di entrambi gli organi;

- euro 7.000 lordi annui per i Presidenti del Comitato per le Nomine, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Etico ed euro 5.000 lordi annui per gli altri componenti dei citati Comitati;

c. un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 1.500 lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 500 lordi per ciascun amministratore;

d. il riconoscimento di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile degli Esponenti Aziendali definita a livello di Gruppo sulla scorta di specifici criteri, nonché la polizza sanitaria, oltre a un servizio di check-up annuale, nei termini e con le modalità già vigenti all'interno del Gruppo Bancario;

e. di prevedere, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio di Amministrazione a seguito di qualsivoglia operazione straordinaria sul capitale della Banca, l'obbligo di riconoscere automaticamente, per un biennio, a favore di tutti gli amministratori, i compensi di cui alle precedenti lettere a) e b) anche con riguardo alle altre cariche ricoperte connesse alla carica di amministratore (a titolo di esempio, la carica di Direttore Generale).".

Si informa che in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, come anche dei membri del Collegio Sindacale, è attiva una polizza assicurativa D&O per un massimale di euro 10 milioni (dieci milioni) e un premio annuo, pagato nel 2025, pari ad euro 47.147,13 (quarantasettemilacentoquarantasette/13).

Tutti i predetti compensi sono stati corrisposti al netto delle imposte e degli eventuali oneri sociali applicabili.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a formulare una proposta in merito alla determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

*

Milano, 14 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione